



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori FLORIDIA, ACCOTO, ANGRISANI, AUDDINO, CORBETTA, CORRADO, D’ANGELO, GALLICCHIO, GAUDIANO, GRANATO, GUIDOLIN, LANNUTTI, LEONE, LOREFICE, MANTERO, ORTIS, PETROCELLI, ROMAGNOLI, ROMANO, TRENTACOSTE, TURCO, VANIN, L’ABBATE, RUSSO, CASTELLONE, MORONESE e DONNO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2019**

Introduzione dell’obbligo di pubblicazione dei dati relativi alle emissioni ed agli scarichi di sostanze inquinanti da parte dei gestori delle attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge prevede l'applicazione del principio della trasparenza in relazione alle le conseguenze sull'ambiente derivanti dall'esercizio delle attività produttive impattanti soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Ciò consente di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati al dibattito sullo stato dell'ambiente e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento e sull'applicazione delle misure di tutela ambientale vigenti.

Il presente disegno di legge introduce l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi alle emissioni ed agli scarichi di sostanze nocive, di modo che tutti i cittadini possano verificare quali e quante sostanze inquinanti sono emesse da ciascun impianto industriale, acquisendo consapevolezza di ciò che accade nel proprio territorio e potendo, se del caso, segnalare tempestivamente eventuali violazioni dei limiti vigenti.

Al contempo, i gestori dovranno prestare la massima attenzione al rispetto continuativo dei limiti di legge.

Le emissioni e gli scarichi degli impianti industriali infatti influiscono gravemente sull'inquinamento atmosferico e sulla qualità dell'area, nonché sullo stato dell'ambiente marino e della salubrità delle acque ; i dati ad essi relativi tuttavia non sono mai stati offerti alla diretta conoscenza della collettività.

Al fine di consentire una maggiore tutela dei diritti dei cittadini, tra cui il preminente

diritto alla salute, nonché il rispetto delle prescrizioni fornite da recenti pronunce della Corte europea dei diritti dell'Uomo (sentenza del 24 gennaio 2019 su ricorso n. 54414/13 – F. Cordella ed altri contro Italia), l'applicazione del principio di trasparenza è uno strumento cardine per la tutela dell'ambiente, finalizzato alla diffusione di una cultura del rispetto dei limiti imposti dalla normativa, in modo che chiunque possa conoscere gli effetti delle attività impattanti sull'ambiente e, quindi, difendere le restrizioni poste a tutela della salubrità dell'aria e delle acque.

Tale intervento legislativo implementa, peraltro, gli obiettivi sanciti dal piano nazionale integrato per l'energia ed il clima, ove un ruolo centrale assume la necessità di ridurre le emissioni. Come evidenziato nel rapporto presentato alla quarta Assemblea delle Nazioni Unite tenutasi a Nairobi dall'11 al 15 marzo 2019, l'inquinamento atmosferico causa infatti 6-7 milioni di morti premature all'anno ed è la causa principale delle malattie e della mortalità globale dovuta alle cattive condizioni ambientali.

Con il presente disegno di legge chiunque ha diritto di conoscere, fruire gratuitamente e utilizzare i dati degli impianti soggetti ad AIA, in modo da accrescere la consapevolezza dei cittadini sullo stato dell'ambiente e incrementarne la partecipazione attiva nella lotta all'inquinamento.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di applicazione del principio di trasparenza ai dati relativi alle emissioni di sostanze inquinanti per le attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale)*

1. Dopo l'articolo 29-terdecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è introdotto il seguente:

« Art. 29-terdecies.1. – *(Obbligo di pubblicazione dei dati relativi alle emissioni di sostanze inquinanti da parte dei gestori delle attività soggette ad AIA) – 1.* Il gestore di attività produttive soggette ad AIA è obbligato a pubblicare, sul proprio sito *internet*, i valori limite di emissione prescritti dal provvedimento autorizzativo nonché, con la frequenza prescritta dal piano di monitoraggio e di controllo contenuta nel medesimo provvedimento, i dati relativi alle emissioni e agli scarichi di sostanze inquinanti. Egli provvede altresì al costante aggiornamento dei suddetti dati e garantisce in ogni momento l'accesso ai medesimi, anche al fine di assicurarne la comparazione visiva con i valori limite previsti dalla normativa vigente.

2. L'esigenza di assicurare l'adeguata qualità delle informazioni pubblicate ai sensi del comma 1 non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

3. I dati e le informazioni di cui al comma 1 sono conservati fino alla data di chiusura delle installazioni produttive, certificata dall'ARPA o da un organo istituzionalmente superiore.

4. Nelle *home page* dei siti *internet* dei gestori è collocata un'apposita sezione, denominata "Dati sulle emissioni e sugli scarichi", contenente le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente, al fine di consentirne la piena accessibilità. Il gestore non può disporre filtri o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della suddetta sezione.

5. In caso di mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro ».

2. All'articolo 29-*terdecies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, comma 2, secondo periodo, la parola: « ovvero » è sostituita dalla seguente: « e ».

3. Le autorità competenti provvedono all'adempimento delle disposizioni di cui al comma 2 entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2.

### *(Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza)*

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri, i modelli e gli schemi *standard* per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 29-*terdecies*.1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, nonché per l'organizzazione della sezione di cui al comma 4 del medesimo articolo 29-*terdecies*.1.

2. I soggetti sottoposti agli obblighi previsti dal citato articolo 29-*terdecies*.1 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono tenuti a conformarsi ai modelli e agli schemi previsti dal decreto di cui al comma 1 del presente articolo entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 3.

*(Norme transitorie e finali)*

1. L'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'articolo 29-*terdecies*.1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, decorre dal termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.





€ 1,00